



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

Prot. n. 1332 / 2 / 2022

**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati di Milano
Avv. Vinicio Nardo**

**Al Sig. Presidente della Camera Penale di Milano
Avv. Andrea Soliani**

Milano, 26.10.2022

Oggetto: nuove regole per la revoca degli arresti domiciliari, non più sottoposti alla sospensione cautelativa del Magistrato di Sorveglianza

A seguito di deliberato dei Magistrati di Sorveglianza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, è stato deciso che dal 2.11.2020 il Magistrato di Sorveglianza, ove ravvisi comportamenti del condannato incompatibili con la prosecuzione degli arresti domiciliari, provvederà direttamente a revocare, anziché sospendere ex art.51 ter O.P., gli arresti domiciliari. Il provvedimento non avrà più l'efficacia dei 30 giorni previsti dall'art.51 ter O.P., sì che l'udienza collegiale non dovrà più essere fissata entro tale termine, se pure verrà fissata a breve ed entro 45 giorni circa.

Il provvedimento di revoca non scade quindi al compimento dei 30 giorni e pertanto il condannato non dovrà essere scarcerato, pur non essendo l'udienza fissata nei trenta giorni. La possibile scarcerazione interverrà solo ove il condannato ottenesse la concessione di una misura alternativa da parte del TS. Non sarà più possibile la proposta di revoca degli arresti domiciliari. Infine, si ricorda che il provvedimento di revoca del Magistrato non è più sottoposto alla preclusione di cui all'art.58 quater O.P. Si ringrazia per la collaborazione, anche in ordine all'eventuale diffusione della presente nota

Il Presidente
Giovanna Di Rosa